

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE



Istituzioni e politiche sociali a Torino negli ultimi cinquant'anni

La cultura del servizio sociale

a cura di Dora Marucco

Celid

La formazione universitaria degli assistenti sociali

ROBERTO CAVALLO PERIN

I. LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA DELLE PROFESSIONI

A due anni e mezzo dall'avvio della riforma universitaria nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Torino non appare possibile procedere a un «bilancio» degli effetti sul corso di laurea in Servizio sociale, sia perché – come ogni riforma di grande portata – abbisogna di almeno un quinquennio per essere compresa compiutamente, sia perché i primi anni segnano normalmente l'individuazione di ciò che appare fastidioso o negativo dell'innovazione, sia infine perché un periodo troppo breve non consente di individuare con pacatezza quanto in concreto avrà modo di affermarsi. Appare piuttosto di interesse tentare di offrire un contributo all'interpretazione delle disposizioni che hanno portato la formazione degli assistenti sociali a divenire parte dei corsi di laurea delle università italiane, ponendosi così come contributo finale che – di necessità – risulta un po' eccentrico rispetto a quelli che lo precedono.

Le riforme dei corsi universitari dell'ultimo ventennio¹ hanno contemplato quella dell'assistente sociale. A distanza di tempo il percorso appare tutt'affatto lineare, ma certo non peculiare della figura professionale in esame, poiché la stessa è stata accompagnata da quella degli «infermieri» e delle altre professioni sanitarie², poi da quella sicuramente più attigua degli «educatori», secondo una predefinita sequenza di vicende non sempre percepita in tutta la sua ampiezza. Mutamenti della formazione di tali professioni che trovano tratti essenziali comuni, contrapponendo fortemente tale evoluzione a quella di altre professioni, in particolare a quelle che una formazione universitaria l'avevano già da tempo acquisita, non importa ora se

¹ A partire dalla riforma emanata con D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, su cui cfr. M. BIANCA, *Riforma e autonomia degli studi*, in «Città e regione», 1983, n. 9; AA.VV., *La riforma universitaria*, Maggioli, Rimini 1982; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, V. CERULLI IRELLI, *La riforma universitaria*, Giuffrè, Milano 1981; V. CERVONE, *La mini-riforma della università*, Editrice Napoletana, Napoli 1980.

² A. PAGANI, E. CASIRAGHI, *Nuove prospettive nell'ambito degli studi sulle tecnologie alimentari, con conseguimento di uno specifico diploma universitario*, in «Rassegna di diritto e tecnica dell'alimentazione», 1996, n. 6, p. 202.

come requisito necessario alla successiva abilitazione, oppure come semplice portato normale – ma non necessario – dell'accesso alla professione³.

Professioni quest'ultime – comunemente dette liberali⁴ – che paiono in molti casi avere subito un vicenda opposta a quella qui in esame, verso linee di riforma che all'insegnamento teorico hanno inteso affiancare attività a più spiccato carattere professionale, o quanto meno insegnamenti denominati – non senza equivoco come vedremo⁵ – «professionalizzanti».

L'evoluzione non coinvolge talune materie o aree di professione, ma le taglia trasversalmente, elidendo progressivamente le tradizionali distinzioni – entro la stessa area – tra gli ordini e i collegi professionali, che da tempo contrassegnavano coloro che avevano compiuto una formazione universitaria, da coloro che potevano iscriversi all'organizzazione professionale rimanendo privi di tale titolo di studio.

Linee di riforma che non sono state prive di contrasti, talvolta di critiche articolate in vere e proprie trattazioni a carattere scientifico, che in particolare hanno evidenziato un forte dissenso per la struttura della nuova formazione degli avvocati e dei giudici in Italia, che al pari di altre (medico) si vorrebbe come eccezione al nuovo «corso» dei titoli di studio universitari⁶.

In altri il dissenso non è stato ufficiale, ma si è manifestato implicitamente verso l'idea improvvida di avere configurato corsi di laurea per professioni (per esempio sanitarie) ove la formazione teorica parrebbe comunque essere insufficiente e foriera d'illusioni a promozioni di carriera che comunque appaiono indesiderate, per il pericolo di svuotamento di ruoli professionali – di minore livello o qualifica – con competenze o mansioni essenzialmente caratterizzate da una «pratica professionale».

Trattasi della critica più radicale all'utilità di una formazione universitaria per ogni professione, in particolare a quelle caratterizzate da chiari ed evidenti connotati di «pratica professionale», che non debbono possedere un sapere critico, sicché non occorre rivolgersi a istituzioni come l'università, ove l'insegnamento e la ricerca scientifica sono attività ritenute inscindibili.

³ Gli esempi sono noti: si pensi alla professione notarile e a quella del segretario comunale, per le quali un tempo non era richiesto il diploma di laurea.

⁴ Avvocati, medici, ingegneri, architetti ecc.

⁵ Si veda *infra* il paragrafo 5.

⁶ V. FERRARI, *Riflessioni sulla riforma degli studi giuridici*, in «Sociologia del diritto», 2002, p. 195; M. JASONNI, *Insegnamento e manualistica del diritto ecclesiastico nella prospettiva della riforma degli studi universitari*, in «Archivio giuridico», 2001, p. 419; ma già sulla precedente riforma i rilievi critici sono numerosi: A. PADOA SCHIOPPA, *Per una riforma degli studi universitari di giurisprudenza in Italia*, in «Foro italiano», v, 1991, p. 517; F. GENTILE, *Sulla riforma della facoltà di giurisprudenza*, in «Rivista di diritto civile», II, 1989, p. 341; F.P. CASAVOLA, *Linee di un modello di riforma della facoltà di giurisprudenza*, in «Rivista di diritto civile», II, 1987, p. 613; V. DI CATALDO, *Appunti per una riforma della facoltà di giurisprudenza*, in «Foro italiano», v, 1987, p. 104; P. RESCIGNO, *Sulla riforma degli studi di giurisprudenza: l'area privatistica*, in «Giurisprudenza italiana», IV, 1987, p. 16; *Facoltà di giurisprudenza: proposta di riforma della tabella didattica*. I: G. GAJA, *Un progetto di riforma deludente*. II: G. PERA, *Sul progetto di riforma della facoltà giuridica*. III: A. PROTO PISANI, *Contro la proposta di riforma*, in «Foro italiano», v, 1986, p. 344; *Facoltà di giurisprudenza: proposta di riforma della tabella didattica*. I: M. BRETONE, *Le discipline romanistiche e il riordinamento degli studi giuridici*. II: F. DEL PRETE, *Perché cancellare l'economia dalle facoltà giuridiche?* III: R. SACCO, *La riforma delle facoltà giuridiche*. IV: G. TARELLO, *Osservazioni*, in «Foro italiano», v, 1986, p. 245.

Le differenti posizioni sono di frequente presentate come alternative compiute di ciò che appare a un tempo necessario e sufficiente alla definizione della formazione di una determinata professione, ma al di là dell'apparente formulazione si può ritenere che esse evidenzino veri e propri problemi di sistema, poiché sottolineano problemi di formazione e di definizione di una professione non sempre eludibili, di non agevole soluzione e che incidono in modo rilevante sul futuro assetto dei servizi alla persona. Certo in taluni casi si tratta di preoccupazioni che non sono esenti da accenti di settore, o dal peso della tradizione o della corporazione di appartenenza – sia essa quella della docenza universitaria o quella di altre professioni – che tuttavia non tolgono ciò che di reale esse rappresentano come istituzioni.

Istituzioni che sono esse stesse oggetto di trasformazione, perché chiamate a soddisfare nuovi bisogni sociali, non solo più quelli interni alla corporazione, ma anzitutto dei destinatari dei servizi prodotti dai suoi appartenenti, che richiedono una formazione permanente o ricorrente, l'esercizio di funzioni di regolazione con eliminazione delle asimmetrie informative, di repressione dei comportamenti anti-concorrenziali e di controllo della qualità delle prestazioni all'utente, rafforzate dalle discipline di settore o generali che – come è noto – ricevono impulso dall'ordinamento dell'Unione europea.

Appare utile ricordare che l'affermarsi della formazione universitaria per le nuove professioni si è in realtà confrontata con la generale rivisitazione e con le proposte di riforma di tutti i corsi universitari, molti dei quali preparano laureati che intendono svolgere un'attività lavorativa che prescinde dall'iscrizione a un albo professionale, o di cui solo una minoranza è indirizzata alla libera professione.

La circostanza non è indifferente ed è stata fonte di non pochi equivoci nel dibattito sulla recente riforma universitaria la cui attuazione è ancora in corso, poiché emergono limiti generali che appaiono (assolutamente o relativamente) insuperabili da una disciplina che ha a oggetto l'intero sistema della formazione universitaria, che offre – come vedremo – tre livelli universali di studi universitari che sono in relazione sequenziale o gerarchica (laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca) e altri due complementari destinati invece al perfezionamento scientifico e alla formazione permanente o ricorrente (master universitari di primo e secondo livello), che possono essere seguiti solo dopo avere conseguito la laurea o la laurea specialistica.

Sistema universitario degli studi fondato su debiti e crediti formativi che debbono assicurare una certificazione delle conoscenze acquisite dalla persona, sia per accedere a diversi corsi di studio dello stesso livello o di livelli gerarchici superiori – corsi di laurea specialistica, di dottorato o di master – in quest'ultimo caso utili sia alla normale prosecuzione del livello precedente, sia ad accedere a corsi di laurea specialistica molto diversi per indirizzo culturale. La regola si impone per i crediti acquisiti in corsi di studio impartiti sia dalla stessa Università, sia da altre istituzioni universitarie e non solo nazionali.

Universalità dei crediti formativi che mal tollera i pregressi livelli di precisazione delle conoscenze corrispondenti ai vari esami di profitto, che segna le distanze incolmabili cui si è pervenuti con la riforma rispetto ai tempi in cui era possibile che le Facoltà di Giurisprudenza non riconoscessero taluni esami di diritto perché sostenuti presso la Facoltà di Economia dello stesso Ateneo e viceversa quest'ultime – in perfetta reciprocità – non ammettevano l'utilità di un esame nella stessa materia eco-

nomica superato nelle prime. In tutti i casi la motivazione del rifiuto al riconoscimento era apodittica: o «il programma era stato insufficiente», oppure – ove coincidente – poiché il collega di altra facoltà lo aveva impartito con «taglio necessariamente diverso» (cioè di minor rigore per la facoltà di accettazione).

Tutti gli insegnamenti impartiti nelle Università – e utili a conseguire un titolo di studio universitario – debbono ora rientrare nei settori scientifico-disciplinari definiti con decreto ministeriale, secondo ampie «declaratorie» comprensive di una pluralità di insegnamenti che sotto il vecchio ordinamento non erano certo considerati equivalenti, anche se già appartenevano a uno stesso gruppo di materie di concorso (detto «raggruppamento») valido per l'accesso alla docenza universitaria.

Secondo la nuova riforma universitaria hanno lo stesso valore legale i diplomi di laurea conseguiti al termine di un corso di studio della stessa classe ministeriale – anche ove gli stessi abbiano ricevuto dall'Ateneo una diversa denominazione. L'Ateneo, che definisce il corso di studi, trova quasi due terzi dei crediti utili a conseguire il titolo già precisati dalla classe del decreto ministeriale in «ambiti disciplinari», i quali tuttavia contengono ciascuno molti «settori scientifico-disciplinari» (le vecchie materie riunite per settori culturali) come opzioni tutte alternativamente valide. Ogni settore ricompreso nell'ambito disciplinare è – si è detto – a sua volta di ampia definizione.

La riforma universitaria così congegnata – sia che la si consideri un'inaccettabile superficialità o al contrario una fortunata semplificazione e un felice ritorno all'unità dei «saperi» – impedisce ogni considerazione intorno a precisi insegnamenti che appaiono indispensabili per una determinata attività professionale, poiché normalmente assume rilevanza la riconoscibilità e la fruibilità esterna degli insegnamenti impartiti, nonché la composizione d'insieme delle conoscenze acquisite, che si può concretamente affermare secondo una molteplicità di soluzioni tra di esse tutte alternative e valide ai fini del conseguimento del titolo di studio.

2. DALLA SCUOLA DIRETTA A FINI SPECIALI AL CORSO DI LAUREA IN «SERVIZIO SOCIALE»

Le riforme della formazione universitaria dagli anni ottanta al duemila sono state segnate da una progressiva aggregazione della formazione di talune professioni all'insegnamento universitario, con cessazione delle precedenti scuole professionali che erano state caratterizzate da una precisa destinazione lavorativa dei diplomati, cioè imprese o enti pubblici esattamente individuati in ogni territorio locale di riferimento.

Ancor più si può dire che il legame tra una scuola di servizio sociale e determinate organizzazioni produttive è stato in molti casi la ragione istitutiva, cioè lo scopo istituzionale dell'organizzazione scuola, che ne ha spiegato anche la dislocazione territoriale, non uniforme sul territorio nazionale. Le scuole per infermieri sorgono ove ci sono gli ospedali, con soluzione che agevola il trasferimento della residenza e la permanenza nel luogo di lavoro del diplomato divenuto poi dipendente del nosocomio.

L'attivazione di corsi universitari segue un percorso a tre tappe, repentinamente succedute l'una all'altra nell'arco di un ventennio. La prima attivazione di corsi universitari è offerta dalle scuole a fini speciali che le Università possono istituire; a

esse succedono – o si affiancano senza sopprimerli – i diplomi universitari previsti come ordinario titolo di studio universitario unitamente alla laurea e al dottorato di ricerca. Chiude l'esperienza dei diplomi universitari e delle residue scuole dirette a fini speciali la recente articolazione gerarchica (o sequenziale) dei corsi di studio universitari in laurea, laurea specialistica e dottorato di ricerca, contornati dai master di primo e secondo livello.

Il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 stabilisce che le «scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università. Presso le Università possono essere costituite scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari *per l'esercizio di uffici o professioni*, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, *ma sia richiesta ugualmente (sic!) una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario* (art. 1, D.P.R. n. 162 del 1982 cit.).

Il quadro dei rapporti dei corsi di studio universitari con le professioni è completato con la previsione di scuole di specializzazione e di corsi di perfezionamento. Le prime possono essere istituite dalle Università per il conseguimento, dopo la laurea, di diplomi di specializzazione che *legittimino l'assunzione della qualifica di specialista nei diversi rami di esercizio professionale*; i secondi per rispondere a esigenze di *aggiornamento o riqualificazione professionale* e di educazione permanente (o a esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio).

Il rapporto delle scuole dirette a fini speciali con le professioni e l'ambito locale di esercizio delle stesse emerge con evidenza in più punti della disciplina statale⁷, sia per la previsione di un numero chiuso di iscritti al corso da individuare nello statuto dell'Ateneo che ha istituito la scuola, sia per la possibilità di un aumento sino al 30% di tali posti ordinari ove sussistano convenzioni con enti pubblici (per l'utilizzazione di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative) da riservare al personale di tali enti che già operi nel settore professionale per la cui formazione la scuola è stata istituita (art. 2, c. I e V, D.P.R. n. 162 del 1982 cit.), sia per la stretta relazione che si viene a instaurare tra i diplomi rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e la definizione (con regolamento governativo)⁸ del valore abilitante di taluni di essi «in relazione a specifici profili professionali» (art. 9, D.P.R. n. 162 del 1982 cit.).

Per quanto attiene alla definizione dei corsi di studio delle scuole dirette a fini speciali, la disciplina nazionale si posiziona su una soluzione intermedia – o di compromesso – tra quella propria dei corsi di laurea (*optimo jure*) e altra di rango minore, costituita dai diplomi rilasciati da tali scuole – unicamente – incardinate presso le università.

Si afferma che l'attività didattica dei professori straordinari, ordinari e associati e dei ricercatori nei corsi delle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione costituisce adempimento dei propri doveri didattici, ma si precisa altresì che l'impegno didattico dei professori ordinari e straordinari nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione – non per le scuole dirette a fini speciali – non può

⁷ Cfr. V. GIUFFRÈ, L. LABRUNA, *La nuova disciplina delle scuole ai fini speciali e di specializzazione, dei corsi di perfezionamento e degli osservatori*, Esi, Napoli 1983.

⁸ Vedi D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14.

comunque essere inferiore ai due terzi del loro complessivo impegno orario (art. 4, c. II, IV e V, D.P.R. n. 162 del 1982 cit.). Dagli insegnamenti si distinguono le eventuali attività didattiche a prevalente *carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali* le quali tuttavia sono lasciate a esterni, coinvolti nell'insegnamento con contratto di diritto privato a tempo determinato, anche in deroga per durata e per misura ai limiti per essi previsti (art. 25 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382) sul presupposto di una comprovata necessità e previo – ben inteso – nulla osta del rettore e comunicazione al Ministero della Pubblica Istruzione (art. 4, u.c., D.P.R. n. 162 del 1982 cit.).

È negata l'equiparazione all'attività didattica dei corsi di laurea degli insegnamenti impartiti nelle scuole dirette a fini speciali, poiché se è ben vero che agli studenti dei corsi delle scuole dette a fini speciali si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari (*sic!*)⁹, l'effetto estensivo è espressamente escluso proprio per le norme *che disciplinano il passaggio da un corso di laurea a un altro*.

L'esclusione è unicamente temperata – ma non smentita – dal favore per i diplomati delle scuole dirette a fini speciali che si siano iscritti ai corsi di laurea, ai quali si applicano le stesse disposizioni che disciplinano le iscrizioni ai corsi di laurea di coloro che sono già forniti di una laurea o di un diploma, con il limite, in ogni caso, di abbreviazione del corso non superiore all'anno (art. 10, c. II, D.P.R. n. 162 del 1982 cit.).

I corsi di studio delle scuole dirette a fini speciali hanno durata biennale o triennale e si concludono con il rilascio di un diploma, ma – qui l'innovazione che avvicina l'ordinamento delle scuole a fini speciali a quello delle scuole medie superiori – *solo previo superamento di un esame di Stato*.

Al contrario, appare una conferma del carattere universitario dei corsi delle scuole dirette a fini speciali l'espressa previsione che gli stessi «sono corsi ufficiali universitari» (art. 5, c. I, D.P.R. n. 162 del 1982 cit.), nonché di una attività scientifica connessa ai corsi della scuola, che fa capo ai dipartimenti (o in mancanza agli istituti delle università) al pari di quella correlata ai tradizionali corsi di laurea, con possibilità di svolgerla sia nelle sue strutture dipartimentali, sia in quelle convenzionate con altri enti pubblici o privati (art. 5, c. IV, D.P.R. n. 162 del 1982 cit.).

L'ordinamento degli studi prevede la frequenza obbligatoria agli insegnamenti, un tirocinio ritenuto necessario per il completamento della formazione professionale, nonché insegnamenti peculiari al corso oppure presi («mutuati») da altri corsi di diploma o di laurea (art. 5, c. III, D.P.R. n. 162 del 1982 cit.). Il tirocinio si svolge sotto la guida di un docente *presso strutture dell'Università, o con esse convenzionate* (art. 5, c. V, D.P.R. n. 162 del 1982 cit.; art. 92, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382) ed è sottoposto a verifiche e valutazioni.

L'uniformità dell'ordinamento delle scuole appartenenti alla stessa tipologia è assicurata unicamente per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che hanno valore abilitante all'esercizio professionale (o in applicazione delle direttive CEE in materia). In tutta analogia alle tabelle dei corsi di laurea, il ministro della Pubblica Istruzione (sen-

⁹ Ivi comprese le norme relative alle tasse e contributi, alla partecipazione e all'elezione degli organi universitari, alle norme disciplinari vigenti per gli iscritti ai corsi di laurea e, ove compete, alla fruizione dell'assegno di studio e degli altri servizi – art. 10 D.P.R. n. 162 del 1982 cit.

tito il parere del Consiglio universitario nazionale) con proprio decreto definisce per ogni tipologia di diploma: la denominazione, i requisiti di ammissione, la durata e la frequenza dei corsi, l'indicazione del numero complessivo degli esami di profitto e delle discipline obbligatorie *con le connesse attività pratiche*, le modalità di svolgimento degli esami e del tirocinio pratico (art. 3, c. I, art. 9, D.P.R. n. 162 del 1982 cit.).

Il forte legame tra «nuove professioni» e scuole dirette a fini speciali (o di specializzazione) si ritrova infine nella possibilità di istituire (con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i ministri interessati) corsi di diploma per attività professionali di cui l'ordinamento universitario non ha previsto le corrispondenti qualificazioni professionali, diplomi di corsi delle scuole dirette a fini speciali della cui necessità si sia avuta consapevolezza – si noti – in occasione dell'attuazione dei «piani di sviluppo economico e sociale approvati con legge» (art. 3, c. III, D.P.R. n. 162 del 1982 cit.).

Con l'entrata in vigore della legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari (L. 19 novembre 1990, n. 341) si procede alla ridefinizione dei titoli di studio che possono essere rilasciati dalle Università e compare il diploma universitario a fianco del tradizionale diploma di laurea, il più recente titolo di dottorato di ricerca già previsto come «titolo accademico valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica» (art. 68, D.P.R. n. 382 del 1980 cit.), infine il diploma di specializzazione¹⁰.

Le scuole dirette a fini speciali tuttavia non sono sostituite senz'altro dai diplomi universitari, poiché le norme che lo prevedono offrono alle Università una soluzione alternativa che consente il mantenimento (o parzialmente ancora l'attivazione) delle scuole a fini speciali.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della L. 19 novembre 1990, n. 341 (che introduce il diploma universitario) con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sono definiti e aggiornati gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle (art. 9, L. n. 341 del 1990 cit.).

Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di aggiornamento delle tabelle, le Università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto la trasformazione in corsi di diploma universitario oppure la conferma secondo il loro specifico ordinamento (art. 7, L. n. 341 del 1990 cit.). Solo qualora l'Università non abbia provveduto nei termini le scuole dirette a fini speciali presenti nell'Ateneo sono soppresse.

L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è ancora possibile, ma è limitata alle tipologie esistenti e a quelle già previste nel piano di sviluppo dell'università 1986-90.

¹⁰ A. MONTI, *Politica dell'istruzione universitaria e riforma degli ordinamenti didattici*, in «Diritto e società», 1994, n. 1; A. CORPACI, *Ambito e contenuti dell'autonomia universitaria alla luce della recente legislazione di riforma*, in «Foro italiano», v, 1993, p. 102; E. PICOZZA, *La riforma degli ordinamenti didattici universitari*, in «Corriere giuridico», 1991, p. 1135; A. ROCCELLA, *Riforma degli ordinamenti didattici universitari e competenze scolastiche della provincia di Bolzano* (nota a Corte cost., 2 maggio 1991, n. 191), in «Le Regioni», 1992, p. 558; G. GALLONI, A. PADOA SCHIOPPA, L. AMIRANTE, C. CONSOLO, A. CORBINO, L. D'ALESSANDRO, S. MAZZAMUTO, *La riforma degli studi di giurisprudenza*, Jovene, Napoli 1992; nonché *Materiali per la riforma degli studi di giurisprudenza*, in «Rivista critica di diritto privato», 1991, p. 507.

Le scuole dirette a fini speciali confermate, o così attivate, rimangono in funzione secondo le norme del D.P.R. n. 162 del 1982, fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione post-secondaria. In ogni caso lo statuto dovrà dettare le norme per il graduale passaggio dalle scuole dirette a fini speciali al nuovo ordinamento al fine di consentire il completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti.

Con la riforma degli anni novanta sugli ordinamenti didattici, le Università sono abilitate a rilasciare i titoli: di diploma universitario (DU), di diploma di laurea (DL), di dottorato di ricerca (DR).

Ad essi si aggiunge il diploma di specializzazione (DS) che – con nuova denominazione – si consegue sempre presso le precedenti scuole di specializzazione, dopo la laurea e al termine di un corso di studi (di durata non inferiore a due anni) finalizzato alla formazione di specialisti *in settori professionali determinati* (art. 4, L. n. 341 del 1990 cit.).

Il corso di diploma universitario non si incardina più genericamente presso le Università come le scuole a fini speciali, ma si «attiva nelle facoltà» (per una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni, comunque secondo quanto stabilito dalla Comunità europea per i diplomi universitari di primo livello) al fine di fornire agli studenti quell'adeguata conoscenza che è richiesta per specifiche aree professionali (art. 2, c. I, L. n. 341 del 1990 cit.).

L'equiparazione agli insegnamenti dei corsi di laurea di quelli impartiti nei corsi di diploma universitario è ora raggiunta dalla nuova disciplina, poiché le facoltà hanno l'obbligo di riconoscere gli studi compiuti nei corsi di diploma universitario e nei corsi di laurea ai fini del proseguimento degli studi in altri corsi di laurea e di diploma universitario affini¹¹.

Oltre ai corsi di studi il cui compimento importa il rilascio di titoli universitari, le Università – con proprie risorse finanziarie – possono attivare corsi di *preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni* e ai concorsi pubblici, per l'aggiornamento culturale degli adulti, per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, corsi di *perfezionamento e aggiornamento professionale*, al termine dei quali le Università rilasciano certificati («attestati»: art. 6, L. n. 341 del 1990, cit.) degli studi compiuti.

I criteri e le modalità di svolgimento di tali corsi e delle attività formative seguono l'iter procedurale degli altri corsi di studio, ma non ritrovano tabelle nazionali cui uniformarsi; infatti sono proposti dalle strutture didattiche e scientifiche interessate e inserite nel regolamento didattico di Ateneo, che è deliberato dal senato accademico e approvato entro 180 giorni dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (previo parere del CUN), termine decorso il quale il regolamento può essere emanato con decreto del rettore.

Con la recente riforma degli ordinamenti didattici degli anni 1999-2000¹² sono soppressi – per quanto è qui di interesse – sia le scuole dirette a fini speciali, sia i

¹¹ Seguendo «criteri e modalità definiti con decreti ministeriali, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento»: art. 2, c. II, L. n. 341 del 1990 cit.

¹² Il fondamento normativo è il seguente: art. 17, comma 95 della L. 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25; il decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142; la L. 3 luglio 1998, n. 210; la L. 2 agosto 1999, n. 264. Si vedano infine l'art. 1, c. 15, della L. 14 gennaio 1999, n. 4.

diplomi universitari, ma soprattutto la riforma ridefinisce in un disegno unitario il sistema dei titoli che le Università sono abilitate a rilasciare e ancora prima gli stessi corsi di laurea che ne costituiscono il presupposto. Questi sono distinti in due categorie definite titoli di primo e di secondo livello, denominate rispettivamente «laurea» (L) e «laurea specialistica» (LS). Le Università possono rilasciare altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR) (art. 3, D.M. 3 novembre 1999, n. 509).

Quanto al corso di specializzazione la riforma lo mantiene, ma lo sottrae alla libera disponibilità dei singoli Atenei; cessa così di essere uno strumento a carattere generale poiché ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità richieste nell'esercizio di *particolari* attività professionali, ma soprattutto il corso può essere istituito (e il conseguente titolo può essere rilasciato) *esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea* (art. 3, c. VI, del D.M. n. 509 del 1999 cit.).

Laurea, laurea specialistica e dottorato di ricerca sono posti in relazione gerarchica (o sequenziale) nel senso che per accedere al livello successivo (per esempio, per laurea specialistica o per il dottorato) lo studente deve avere conseguito il titolo del precedente livello (rispettivamente laurea, o laurea specialistica) (art. 3, c. III, del D.M. n. 509 del 1999 cit.).

Il corso di laurea (I livello) ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché *l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali*, mentre il corso di laurea specialistica (II livello) ha l'obiettivo di fornire allo studente una *formazione di livello avanzato* per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione¹³.

Sono espressamente mantenute in vigore le disposizioni sull'attività didattica finalizzata prevista dalla precedente L. n. 341 del 1990 (art. 6) e relativa ai corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici, alla formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ai corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, ma con la nuova riforma le Università possono ora rilasciare master universitari di primo e di secondo livello all'esito di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente¹⁴, cui possono iscriversi coloro che rispettivamente hanno conseguito la laurea o la laurea specialistica.

I corsi di studio che intendono attivare gli Atenei debbono essere conformi alle classi indicate con decreto ministeriale (2000), che definiscono per ogni livello di corsi di studio gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio appartenenti alla stessa classe dello stesso livello, comunque siano stati denominati dagli Atenei, hanno identico valore legale (art. 4, D.M. n. 509 del 1999 cit.).

¹³ Art. 4, L. 3 luglio 1998, n. 210; art. 3, c. VII, D.M. n. 509 del 1999 cit.

¹⁴ Cfr. l'art. 1, c. 15, della L. 14 gennaio 1999, n. 4, nonché l'art. 6 della L. n. 341 del 1990 cit. richiamato dall'art. 3, c. VIII, D.M. n. 509 del 1999 cit.

Laurea, laurea specialistica e dottorato di ricerca divengono i titoli a carattere generale con i quali le Università precisano i diversi livelli di preparazione universitaria degli studenti, certificando di volta in volta le conoscenze acquisite in un determinato corso di studi utile a conseguire il relativo titolo finale, ma utile anche per ogni altro corso di studi che ne preveda il settore scientifico-disciplinare¹⁵.

A tal fine è introdotta una unità di misura della conoscenza acquisita espressa per quantità (numero arabo) e qualità (settore scientifico-disciplinare): ogni attività formativa prescritta in ciascun corso di studi è misurata in crediti formativi universitari che debbono essere acquisiti in determinati ambiti scientifico-disciplinari.

Tutti gli insegnamenti delle Università – utili a conseguire i titoli rilasciati al termine di un corso di studi – sono classificati con decreto ministeriale¹⁶ in una articolata «declaratoria dei saperi» denominati settori scientifico-disciplinari. L'innovazione non è di poco conto se si pensa che le attività didattiche universitarie nelle «tabelle ministeriali» erano un tempo definite con semplice denominazione atta a individuare la «materia di insegnamento». Alla semplice denominazione è ora collegata una descrizione («declaratoria») che riporta a unità insegnamenti che nel tempo si erano progressivamente distinti. Ad esempio nel settore *IUS/01 – Diritto privato* sono ora stati inclusi i tradizionali insegnamenti delle istituzioni di diritto privato, il diritto civile generale (che comprende lo studio della proprietà privata e degli altri diritti reali, le obbligazioni e i contratti, le successioni ecc.), ma anche il diritto a tutela dei consumatori, i diritti delle persone, il diritto di famiglia, sino al diritto dell'informatica e al più recente biodiritto. Nel settore *SPS/07 – Sociologia generale* rientrano dai tradizionali insegnamenti di sociologia generale (per le prospettive teoriche fondamentali, il linguaggio delle scienze sociali, l'ordine e il mutamento e per le categorie e le problematiche relative al rapporto teoria - ricerca empirica), a quello di metodologia e tecnica della ricerca sociale, alla politica sociale (connessa alle diverse tipologie di *welfare*), ai metodi e alle tecniche del servizio sociale, alla sociologia dei sistemi sociali comparati, alla sociologia dei gruppi, della salute e della scienza, ancora la sociologia dello sviluppo, della sicurezza sociale, infine la storia del pensiero sociologico¹⁷.

¹⁵ In generale, sulla portata dell'ultima riforma universitaria, *L'importanza della riforma universitaria in corso in Italia*, a cura di L. Frey e E. Ghignoni, in «Quaderni di economia del lavoro», 2002, fasc. 74, p. 11; G. QUARANTA, A. FIDUCIA, *La riforma universitaria*, in «Rivista della guardia di finanza», 2002, p. 31; G. PERA, *Sulla c.d. riforma degli studi universitari*, in «Rivista italiana di diritto del lavoro», 1, 2001, p. 87; A. LUCACCHINI, *Lo stato dell'arte della riforma universitaria: le classi di laurea della facoltà di farmacia*, in «Ragiufarm», 2001, p. 58; G. FIANDACA, *Note problematiche sulla riforma degli studi giuridici*, in «Studium iuris», 2001, p. 1427; C. SCAGLIOSO, F.E. CREMA, *Riforma del sistema formativo e diritto allo Studio*, in «Non profit», 2001, p. 23; F. LANCHESTER, *L'università idropisiaca, la riforma degli ordinamenti didattici e le materie giurispubblicistiche*, in «Quaderni costituzionali», 1999, p. 568; M. DOGLIANI, S. SICARDI, *La riforma degli ordinamenti didattici e il diritto costituzionale*, in «Quaderni costituzionali», 1999, p. 563; V. ANGIOLINI, *La «piena maturità scientifica» nei concorsi per professore universitario: profili di diritto amministrativo collegati al dibattito culturale sulla riforma*, in «Studium iuris», 1998, p. 1195.

¹⁶ Allegato B, al D.M. 4 ottobre 2000. Declaratorie contenenti la descrizione dei contenuti scientifico-disciplinari dei settori di cui all'art. 1 del D.M. 23 dicembre 1999.

¹⁷ Allegato B, al D.M. 4 ottobre 2000; art. 1 D.M. 23 dicembre 1999.

Le declaratorie dei settori scientifico-disciplinari consentono dunque non solo di ricondurre a unità disciplinare la molteplicità delle attività di ricerca e di insegnamento in cui si è sempre più ripartita nel tempo l'attività universitaria, ma altresì di considerare equipollenti – per completare un determinato corso di studi – insegnamenti che sino a qualche anno or sono non potevano certo considerarsi equivalenti, poiché le differenze, che pure permangono, non sono più ritenute rilevanti. Di più – come si avrà modo di constatare – la recente riforma universitaria, nel definire quali sono le conoscenze indispensabili per conseguire un determinato titolo di studio, individua sul piano nazionale (le classi di corsi di laurea) un determinato numero di crediti che debbono essere acquisiti dallo studente in un ambito disciplinare, che è comprensivo di più settori scientifico-disciplinari che, si noti, sono tutti alternativamente validi a soddisfare il numero di crediti formativi richiesti. Si tratta di settori talvolta appartenenti a una stessa area culturale, talaltra molto lontani (per esempio, l'ambito disciplinare di base – 15 crediti – trova come settori validi la scelta tra: SPS/07 Sociologia generale; o SECS-PO1 Economia politica; o IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico ecc.).

Ad ogni credito il decreto ministeriale (art. 5, D.M. n. 509 del 1999 cit.) collega venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive sia della frequenza alle attività didattiche erogate dall'Università (lezioni frontali, seminari, attività interattiva per gruppi limitati ecc.), sia della sua attività di studio individuale. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

I decreti ministeriali che individuano le classi dei corsi di studio (2000) determinano altresì per ciascuna di esse la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale¹⁸, ma che non può comunque essere inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto (artt. 5 e 11, c. 7, lett. d, D.M. n. 509 del 1999 cit.).

Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa Università ovvero nello stesso o altro corso di altra Università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di Ateneo.

I regolamenti didattici di Ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, distinguendo gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari da quelli contemporaneamente impegnati in attività lavorative.

¹⁸ Se – come nella classe di laurea di primo livello in Servizio sociale n. 6 – il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale deve esser pari almeno al 60 per cento dell'impegno orario complessivo di 25 ore per ogni credito, se a ogni credito corrispondono 6 ore di attività didattica frontale, ne consegue che per ogni credito formativo universitario residuano 4 ore di attività didattica interattiva, cioè con un numero limitato di partecipanti ($25 - 15 - 6 = 4$).

Infine le Università possono riconoscere in crediti formativi conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, nonché *conoscenze e abilità professionali già altrimenti acquisite, purché certificate* ai sensi della disciplina vigente (art. 5, c. 7, D.M. n. 509 del 1999 cit.).

Per conseguire la laurea (I livello) lo studente deve aver acquisito 180 crediti in conformità ai minimi previsti dalla classe di corso di laurea indicati con decreto ministeriale, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione europea oltre l'italiano e altre attività non tradizionali per un corso di laurea (tirocini, abilità ecc.).

Per ottenere la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti in conformità ai minimi previsti dalla classe di corso di laurea specialistica indicati con decreto ministeriale, ivi compresi quelli della laurea di I livello riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica. Ogni corso di laurea specialistica deve avere almeno un percorso di laurea (I livello) che consenta allo studente il riconoscimento di tutti i suoi 180 crediti (il cosiddetto «accesso senza debiti»). Per conseguire il master universitario di I o II livello lo studente deve aver acquisito ulteriori 60 crediti dopo la laurea o la laurea specialistica.

La durata normale dei corsi di studio per conseguire la laurea è di tre anni, di ulteriori due anni per la specialistica (cinque anni), di ancora tre per il dottorato di ricerca (otto anni). I master di primo e secondo livello aggiungono un anno di corso rispettivamente alla laurea (quattro anni) e alla laurea specialistica (sei anni) (art. 8, D.M. n. 509 del 1999 cit.).

La riforma ha dunque previsto un sistema generale fondato su tre livelli di corso di studio gerarchicamente sovraordinati l'uno all'altro, di cui due livelli di corsi di laurea e uno di dottorato, cui si affiancano, sempre con carattere generale, due livelli di master, configurando corsi al compimento dei quali sono rilasciati i relativi titoli di laurea, di laurea specialistica, di dottorato di ricerca, di master di I e II livello per il perfezionamento scientifico e l'alta formazione permanente e ricorrente. Con carattere di specialità le Università possono istituire corsi al compimento dei quali rilasciare il diploma di specializzazione (ove sia previsto da leggi o norme europee), infine organizzare corsi per il superamento dei concorsi pubblici oppure per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

In tutti i casi i crediti acquisiti superando gli esami universitari debbono essere riconosciuti nel passaggio da un corso di studi all'altro, oppure per proseguire nei livelli gerarchici, o ancora per conseguire un secondo titolo di studi di pari livello (seconda laurea), sempreché il settore scientifico disciplinare in cui è stato acquisito il credito sia previsto nel corso di studi di destinazione, con il solo limite generale – cioè valido anche per il corso di studi in cui il credito è stato acquisito – della verifica dell'obsolescenza, cioè del venire meno delle conoscenze un tempo acquisite e certificate con il credito formativo universitario.

La soluzione – si è detto – è favorita dai gradi di approssimazione o universalità delle conoscenze che la riforma ha inteso realizzare: unificazione delle materie di insegnamento in ampi settori scientifico-disciplinari (1° livello di universalità o approssimazione); ripartizione dei crediti necessari a completare un corso di studi in ambiti disciplinari che contengono più settori scientifico-disciplinari (2° livello di

universalità o approssimazione); definizione nazionale parziale dei crediti necessari a conseguire la laurea (118 su 180) o la laurea specialistica (198 su 300) (3° livello di universalità o approssimazione)¹⁹.

La distanza tra il nuovo sistema universitario – così come è stato configurato dalla riforma – e le scuole universitarie a fini speciali, o ancor prima con le scuole professionali dei periodi anteriori – appare evidente, ove si pensi che lo scopo istituzionale di queste ultime poteva dirsi strettamente collegato a offrire una formazione rivolta a una professione o mestiere esercitato in un determinato ambito locale, più di frequente espressamente diretta a soddisfare le domande di lavoro di una determinata organizzazione produttiva (grande fabbrica, o ospedale, o tribunale per i minori... di Torino, di Milano, di Roma ecc.) fornendo competenze professionali destinate a non mutare per molti anni a venire e a persone che difficilmente avrebbero cambiato professione.

Dei precisi studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole non universitarie, o di quelle dirette a fini speciali istituite presso le Università, oppure per i diplomi universitari rilasciati in base ai previgenti ordinamenti didattici, il nuovo ordinamento si occupa nelle sole disposizioni transitorie e finali, le quali laconicamente affermano che le Università debbono procedere a valutarli in crediti formativi universitari e riconoscerli per il conseguimento del nuovo titolo di laurea (cfr. D.M. n. 509 del 1999 cit., art. 13; D.P.R. n. 162 del 1982, art. 18).

3. LA CLASSE N. 6, «SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE» E LA CLASSE N. 57/S,
«PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI»

L'obiettivo formativo della classe n. 6 in scienze del servizio sociale è efficacemente riassunto in poche righe: i laureati della classe sono preparati per svolgere «attività professionali in strutture, pubbliche e private, di servizio alla persona, nei servizi sociali e nelle organizzazioni del terzo settore».

La definizione – a una attenta lettura – non appare certo univoca, ma sicuramente ricorda che il settore lavorativo di destinazione non è più solo quello dell'assistente sociale in qualità di dipendente di enti pubblici o privati, poiché – seppure con locuzione indiretta – si affianca ora a quello della libera professione in strutture pubbliche e private e organizzazioni del terzo settore.

Sotto altro profilo tra le «attività professionali [...] di servizio alla persona, nei servizi sociali e nelle organizzazioni del terzo settore» possono rientrare tutte le competenze professionali utili all'erogazione di pubblici servizi alla persona per dare attuazione ai diritti all'eguaglianza sostanziale²⁰, ma che forse comprendono anche

¹⁹ Approssimazione che trova conferma nelle norme transitorie che disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Le Università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la possibilità per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le Università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.

²⁰ A. GIORGIS, *La costituzionalizzazione dei diritti all'uguaglianza materiale*, Giappichelli, Torino 1999, pp. 24 sgg.

l'autorganizzazione delle formazioni sociali volte a dare soddisfazione ai bisogni sociali di una comunità (art. 2, Cost.), che di recente ha ricevuto la protezione costituzionale con l'enunciazione del «principio di sussidiarietà» (art. 118, c. IV, Cost.)²¹. Definizioni degli sbocchi professionali della classe di laurea in Scienze dei servizi sociali che individuano attività professionali a largo spettro, che paiono superare quelle tradizionalmente proprie dell'assistente sociale (per il settore pubblico: cfr. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, Titolo III - artt. 17 sgg.; D.L. 31 marzo 1998, n. 112, Titolo IV, capo II, artt. 128 sgg.).

La rottura del parallelismo tra formazione universitaria del corso di laurea in Scienze dei servizi sociali e professione dell'assistente sociale può essere in parte ripristinata ove si ritenga che l'evoluzione in esame comprenda la stessa categoria di prestazioni che è chiamato a svolgere l'iscritto all'albo degli assistenti sociali, con interpretazioni innovative degli enunciati posti a descrizione delle attività a essi riservate (art. 21, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328), sia assumendo in tutta la sua ampiezza le definizioni di «servizi sociali» (che forse non a caso è al plurale)²² o quella di «intervento sociale», che comprendono sicuramente ma non si esauriscono nelle prestazioni di «servizio sociale»²³, sia – per quanto possa valere – sottolineando la differenza letterale tra la locuzione «nel campo delle politiche e dei servizi sociali» che definisce la più parte dell'attività degli iscritti all'albo degli assistenti sociali (D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, art. 21, c. I, lett. a, b, c, e; c. II, lett. b e c), rispetto alla specificazione di «servizio sociale» contenuta nello stesso articolo esclusivamente per le prestazioni dell'assistente sociale riferite all'analisi e valutazione della qualità, all'attività didattico-formativa e alla ricerca (D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, art. 21, comma I, lett. d, f, g; c. II, lett. d).

In tutti i casi – che si affermi un parallelismo tra formazione del laureato in Scienze dei servizi sociali e prestazioni riservate agli iscritti all'albo degli assistenti sociali o al contrario si propenda per una rottura dello stesso – si deve ammettere che la classe di laurea in esame apre a linee evolutive di cui non si può non tenere conto e che meglio si conformano alla tradizione della formazione universitaria, ora ridefinita secondo una pluralità di offerte formative di cui la classe n. 6 di Scienze dei servizi sociali non è che il primo e non ultimo livello.

A tal fine i *curricula* dei corsi di laurea della classe (I livello) comprendono l'acquisizione di conoscenze nel campo della sociologia, della psicologia, del diritto e dell'economia, di competenze in merito alle politiche sociali e all'organizzazione dei servizi; di principi, teorie e metodi propri del servizio sociale nel suo complesso, di «modellizzazione» di fenomeni sociali e culturali e di predisposizione di progetti, anche personalizzati, per la prestazione di servizi sociali. In ogni caso comprendono

²¹ Da ultimo per tutti su principio di sussidiarietà e ivi ampi riferimenti: I. MASSAPINTO, *Il principio di sussidiarietà. Profili storici e costituzionali*, Jovene, Napoli 2003.

²² Per quanto possa valere si noti la differenza tra la locuzione «nel campo delle politiche e dei servizi sociali» che definisce la più parte dell'attività degli iscritti all'albo degli assistenti sociali nel D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, art. 21 (c. I, lett. a, b, c, e; c. II, lett. b e c), con il preciso riferimento al «servizio sociale» contenuto nello stesso articolo per solo talune prestazioni dell'assistente sociale (c. I, lett. d, f, g; c. II, lett. d) queste ultime riferite esclusivamente all'analisi e valutazione della qualità, alla attività didattico-formativa e alla ricerca.

²³ Cfr. già E. FERRARI, *I servizi sociali*, Giuffrè, Milano 1986, p. 186 *passim*.

la conoscenza di una lingua europea diversa dall'italiano e almeno una quota di attività formative orientate all'apprendimento di capacità operative per la prestazione di servizi specifici. Prevedono infine l'obbligo di attività esterne all'università (per esempio, tirocini formativi presso strutture di servizio) svolti anche all'estero in attuazione di accordi internazionali.

Più precisamente ed esaurientemente i corsi devono contenere i crediti formativi universitari richiesti dalla tabella annessa, così come il decreto ministeriale li ha distribuiti tra i differenti tipi di attività formative (di base, caratterizzanti, integrative, a scelta dello studente, per la prova finale ecc.), ma soprattutto tra i diversi ambiti disciplinari, che sono composti da una pluralità di settori scientifico-disciplinari²⁴, ciascuno dei quali rinvia alla «declaratoria» ministeriale contenuta nell'Allegato B del D.M. 4 ottobre 2000 ed emanata in attuazione del D.M. 23 dicembre 1999 (art. 1).

Gli Atenei che intendono istituire il corso di laurea appartenente alla classe n. 6 di Scienze del servizio sociale – il cui titolo finale è necessario per iscriversi all'albo degli assistenti sociali²⁵ – debbono inserire nel regolamento didattico di Ateneo la tabella ministeriale, già vincolata per 118 crediti formativi universitari, distribuendo i 62 crediti residui (necessari a raggiungere la quota di 180) tra gli ambiti disciplinari già definiti dal Ministero, ove sono predefiniti i settori scientifico-disciplinari di ciascun ambito.

Fermo restando che per ciascun credito formativo universitario è stimato un tempo di 25 ore di lavoro dello studente, comprensivo sia dello studio individuale, sia dell'attività formativa erogata dalla struttura del corso di laurea, si precisa nella classe di Scienze del servizio sociale che il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60 per cento dell'impegno orario complessivo (cioè almeno 15 ore su 25), con possibilità di percentuali minori nel caso di singole attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico, come nelle attività di tirocinio in cui il tempo di riflessione individuale sull'esperienza in corso può essere di gran lunga minore (per esempio: 5 ore su 25).

L'iscrizione all'albo professionale sezione A – che conferisce il titolo professionale di assistente sociale specialista – è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato per la cui ammissione è richiesto il possesso della laurea specialistica della classe 57/S, *Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali* (D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, artt. 20 e 22).

Oltre alla padronanza dei diversi metodi di indagine sociale e alle competenze necessarie per i programmi di servizio sociale, i laureati specialisti nella classe 57/S debbono avere le conoscenze indispensabili per l'ideazione, la programmazione e

²⁴ Ad esempio l'attività formativa di base della classe n. 6 in Scienze del servizio sociale è costituita da un unico ambito disciplinare di minimo 30 crediti formativi universitari (circa tre insegnamenti universitari di un tempo) e così composto: US/09 - Istituzioni di diritto pubblico; M-FIL/06 - Storia della filosofia; M-PSI/05 - Psicologia sociale; M-STO/04 - Storia contemporanea; SECS-P/01 - Economia politica; SECS-P/02 - Politica economica; SPS/07 - Sociologia generale. Il primo ambito delle attività caratterizzanti di minimo 18 crediti formativi universitari è così definito nella tabella ministeriale: SECS-S/05 - Statistica sociale; SPS/07 - Sociologia generale; SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi; SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro; SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio; SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale.

²⁵ D.P.R. n. 328 del 2001 cit.

l'attuazione delle politiche sociali nei settori della sanità, dell'istruzione, della famiglia, dell'immigrazione, dell'esclusione e della marginalità sociale, delle pari opportunità e dei soggetti deboli, più in generale per l'ideazione, la programmazione e l'attuazione delle politiche di welfare, nonché le competenze necessarie «al raccordo» tra la programmazione e l'offerta dei corrispondenti servizi. Inoltre, è richiesta una conoscenza avanzata dei metodi di monitoraggio e valutazione degli esiti dei programmi di intervento.

Tra le conoscenze – oltre all'utilizzazione fluente, scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano – rientrano infine la richiesta di avanzate competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione, cui si affianca la specifica capacità di interagire con le culture e le popolazioni immigrate nella prospettiva di relazioni sociali interculturali e multietniche.

Gli Atenei che intendono istituire il corso di laurea specialistica appartenente alla classe n. 6 di Scienze del servizio sociale debbono inserire nel regolamento didattico di Ateneo la tabella ministeriale – già vincolata per 198 crediti formativi universitari – distribuendo i 102 crediti residui (necessari a raggiungere la quota di 300) tra gli ambiti disciplinari già definiti dal Ministero, ove sono predefiniti i settori scientifico-disciplinari di ciascun ambito²⁶.

Per la specialistica, l'articolazione degli insegnamenti nei due anni configura questi ultimi come quarto e quinto di un quinquennio che ha origine con la laurea triennale, normalmente quella di Scienze dei servizi sociali, ma che sicuramente è compatibile con molte altre triennali, non importa ora se senza debiti formativi. I crediti della specialistica infatti sono 300, compresi quelli utilmente acquisiti in una laurea triennale, i quali debbono tutti essere computati, ove risultino compatibili con la tabella istitutiva del regolamento di Ateneo.

Per l'accesso alla laurea specialistica della classe 57/S è sufficiente avere acquisito una qualsiasi laurea di primo livello, che – ove risulti non eccessivamente distante – può comportare alcuni debiti formativi aggiuntivi in alcuni settori scientifico-disciplinari: se per la classe di riferimento (per esempio, Scienze dei servizi sociali) è normale che lo studente debba acquisire i soli 120 crediti formativi richiesti, per altre

²⁶ Ad esempio l'attività formativa di base della classe n. 57/S della tabella ministeriale è ripartita in almeno 22 crediti formativi universitari attribuiti alle discipline sociologiche (SPS/07 - Sociologia generale, SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro) e in almeno 18 scelti tra giuridiche, politologiche e quantitative (IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico, SECS-P/01 - Economia politica, SECS-S/01 - Statistica, SPS/04 - Scienza politica), quelle caratterizzanti sono ripartite in 36 crediti formativi universitari alle discipline sociologiche (oltre le precedenti di base vi sono anche i settori SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio, SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici, SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale) e altri 36 tra giuridico, politologico, quantitativo, psicologico e antropologico (IUS/01 - Diritto privato, IUS/07 - Diritto del lavoro, IUS/10 - Diritto amministrativo, IUS/14 - Diritto dell'Unione europea, IUS/17 - Diritto penale, M-DEA/01 - Discipline demotnoantropologiche, M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale, M-PSI/01 - Psicologia generale, M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione, M-PSI/05 - Psicologia sociale, M-PSI/07 - Psicologia dinamica, SECS-P/02 - Politica economica, SECS-P/03 - Scienza delle finanze, SECS-P/06 - Economia applicata, SECS-S/01 - Statistica, SECS-S/03 - Statistica economica, SECS-S/04 - Demografia, SECS-S/05 - Statistica sociale, SPS/02 - Storia delle dottrine politiche, SPS/04 - Scienza politica) infine alle affini sono riservati 31 almeno crediti formativi universitari nell'area 11 (tutti i settori delle Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche), nell'area 12 (Scienze giuridiche), nell'area 13 (Scienze economico-statistiche) nell'area 14 (settori politico e sociale).

l'ammontare può salire a 180, con conseguente maggiorazione di un anno del corso di laurea, di normale durata biennale. In tutti i casi il conseguimento della laurea specialistica nella classe n. 57/S di programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali è condizione necessaria e sufficiente per sostenere l'esame di Stato che dà l'accesso alla sezione A dell'albo degli assistenti sociali, anche ove l'interessato non abbia mai conseguito la laurea (triennale) di Scienze dei servizi sociali.

Per il decreto ministeriale i *curricula* dei corsi di laurea specialistica della classe n. 57/S comprendono tutti gli insegnamenti compatibili con l'allegata tabella²⁷, in particolare – oltre all'acquisizione di conoscenze e competenze avanzate in teorie e metodi propri del servizio sociale – anche avanzate conoscenze nei vari settori della sociologia, delle politiche sociali e dell'organizzazione dei servizi, in particolare un'approfondita preparazione in campo giuridico, politologico ed economico-statistico, sino alla «modellizzazione» di fenomeni sociali culturali ed economici, alla progettazione e alla valutazione dei risultati.

Una quota di attività formative è riservata alle conoscenze empiriche dei diversi sistemi di politica sociale e – in relazione a obiettivi specifici – può comprendere anche attività esterne (come tirocini formativi) presso amministrazioni e strutture di servizio, e soggiorni di studio presso altre Università italiane ed europee.

Anche in questo caso gli Atenei trovano definizioni ministeriali – a largo spettro – da completare con la distribuzione di ulteriori 102 crediti su 300 (1° livello di approssimazione) con riferimento a più settori scientifico-disciplinari ritenuti validi come alternativa (2° livello di approssimazione), così come definiti dalle ampie dichiarazioni del Ministero (3° livello di approssimazione).

La laurea specialistica n. 57/S, Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali – al di là della denominazione che non è di univoco significato – conferma l'impatto della disciplina della riforma universitaria sulle professioni in esame, riproponendo anche per la laurea specialistica il dilemma già evidenziato per la laurea triennale. Il nuovo corso di laurea specialistica è strutturalmente una conferma del dilemma tra la rottura del tradizionale rapporto esclusivo tra formazione e professione dell'assistente sociale e la ridefinizione della formazione universitaria, che anticipa formalmente – ma segue logicamente – un'evoluzione dell'area di intervento (non solo assistenti sociali) e degli strumenti professionali degli iscritti all'albo degli assistenti sociali, la cui continuità con il passato contiene – ma non si esaurisce – nelle tradizionali competenze dell'assistente sociale.

4. IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA. IL MASTER DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO E I RAPPORTI CON IL TIROCINIO PROFESSIONALE

Si è detto che ai corsi di master universitari di primo e di secondo livello possono iscriversi coloro che rispettivamente hanno conseguito la laurea o la laurea specialistica; infatti per il titolo di master universitario di I o II livello lo studente deve aver acquisito ulteriori 60 crediti rispetto a quelli che sono stati necessari per conseguire la laurea ($180 + 60 = 240$) o la laurea specialistica ($300 + 60 = 360$).

²⁷ Si veda la nota che precede.

La peculiarità dei master è che la definizione dei settori scientifico-disciplinari necessari è lasciata all'autonomia degli Atenei: per i master non sono state emanate dal Ministero le classi di corso di studio (le cosiddette «tabelle»), così come si è provveduto per la laurea e la laurea specialistica (artt. 4 e 7, D.M. n. 509 del 1999 cit.; D.M. 2000), poiché manca in senso proprio un riconoscimento del «valore legale» di tali titoli universitari.

Si è detto che i master universitari di primo e di secondo livello possono essere conseguiti anche al termine di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente²⁸, già previsti come corsi universitari di *formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori*, nonché di *perfezionamento e aggiornamento professionale* (art. 6 della L. n. 341 del 1990 cit.). La recente riforma infatti conferma anzitutto che le Università possono proseguire nell'organizzazione di questa nuova attività didattica «finalizzata», sostituendo tuttavia la precedente certificazione dell'attività formativa (attestati) con il rilascio del titolo di master universitario (art. 3, c. VIII, D.M. n. 509 del 1999 cit.).

Il passaggio dal compimento degli studi del corso di laurea all'inserimento nei luoghi di lavoro in cui si esercita la professione dell'assistente sociale – un tempo tutta lasciata al tirocinio svolto entro l'unico periodo di formazione e alle cosiddette «materie professionalizzanti» del servizio sociale che la tradizione aveva limitato ad alcuni insegnamenti (Principi e fondamenti del servizio sociale, Metodi e tecniche del servizio sociale, Organizzazione del servizio sociale ecc.) – pare ora differenziarsi e contemplare più ipotesi tra esse alternative, tutte compatibili con la nuova e più articolata offerta formativa universitaria.

La difficile definizione di ciò che appare necessario a colmare il divario tra «sapere e il saper fare» appare all'evidenza come questione generale, comune a tutte le libere professioni, definizione dalle stesse variamente interpretata e soggetta a continui aggiustamenti, talvolta a radicali innovazioni.

È noto che quasi tutte le corporazioni (albi e collegi professionali, associazioni degli imprenditori ecc.) ritengono che la didattica svolta dall'università dia una preparazione insufficiente per il lavoro, nonostante la presenza di periodi di «praticantato» post laurea di gran lunga superiori a quelli riservati agli assistenti sociali (per esempio, per l'avvocato è di almeno due anni da svolgere prima dell'esame di Stato di abilitazione alla professione).

Talune professioni hanno sostenuto e ottenuto corsi aggiuntivi post laurea svolti in collaborazione tra albi professionali e università (è il caso recente di giurisprudenza con la scuola giuridica), altri hanno legato strettamente i corsi di specializzazione post laurea all'attività lavorativa (medici).

Rimedi – seppure diversi – non esenti da critiche volte a dimostrare la persistente insufficienza dei tentativi diretti a superare il divario tra istruzione universitaria e lavoro, che convincono l'osservatore dell'impossibilità di una soddisfacente soluzione generale e capace di durare nel tempo, ma al contrario della necessità di un periodo di raccordo tra istruzione e lavoro che negli ultimi anni pare dilatarsi. Periodo in cui la formazione ha un carattere dissimile rispetto alla tradizione uni-

²⁸ Cfr. l'art. 1, c. 15, della L. 14 gennaio 1999, n. 4, nonché l'art. 6 della L. n. 341 del 1990 cit. richiamato dall'art. 3, c. VIII, D.M. n. 509 del 1999 cit.

versitaria dei corsi di laurea, poiché in essa convivono insegnamenti e pratica professionale: ove i primi si avvicinano più alla consulenza che all'insegnamento di base, e la seconda è artificialmente filtrata per fornire una prima esperienza di socializzazione guidata al lavoro. Questa prima applicazione «casistica» del sapere acquisito è un'anticipazione selezionata delle più frequenti modalità o tecniche professionali di approccio ai problemi che dovrà affrontare il professionista, con precisazione degli standard minimi di prudenza, diligenza, perizia e di deontologia richiesti per quella professione in un determinato periodo storico.

Questo e altro ancora è stato detto per le varie aree professionali su ciò che appare necessario a ridurre le distanze tra «sapere e saper fare», in una descrizione sempre più ampia che pare frutto della complessità crescente cui vanno incontro le professioni, che contemplan tra i propri fini istituzionali i corsi di *aggiornamento*, di *formazione permanente* o *ricorrente*, cui debbono partecipare anche i professionisti «di lungo corso», come essenziale momento di riqualificazione che mette in forse il loro consolidato «saper fare», che rivela all'evidenza l'insufficiente capacità della sola pratica professionale di autoalimentarsi, di rinnovarsi, senza una rilevante attività di studi avanzati e riflessione su nuove teorie o innovazioni.

Il problema ritorna dunque certo non senza peculiarità, ma l'evoluzione offre il senso di una questione che è divenuta complessa e che non può non ricevere una conseguente pluralità di risposte, che non escludono, ma che sicuramente non si esauriscono più nella tradizionale definizione di tirocinio nei corsi di laurea necessari all'assistente sociale.

Ciò che appare rilevante non è tanto il numero di ore di tirocinio che il corso di laurea deve contenere, ma la sua organizzazione in stretto collegamento con la pluralità di strumenti che ora l'ordinamento – non solo universitario – offre alle professioni.

È noto che la stessa definizione dei rapporti di lavoro ha subito negli ultimi anni notevoli innovazioni, passando dal binomio libera professione - lavoro subordinato ad un'articolazione che la denominazione – frequentemente accolta in negativo («atipici» o «flessibili») – non riesce a rivelare. L'innovazione legislativa non vale solo con riferimento alle organizzazioni private, ma è stata estesa alle stesse Amministrazioni pubbliche²⁹, le quali rivelano una crescente insofferenza verso la regola del pubblico concorso da osservare sia per l'accesso, sia per la progressione di carriera dei dipendenti pubblici³⁰, per l'impossibilità strutturale di istantanee prove concorsuali a selezionare in modo adeguato l'attitudine e le capacità professionali dei candidati, o per l'impossibilità delle stesse di valorizzare l'esperienza di lavoro (degli interni) rispetto ai titoli di studio (degli esterni).

Attività di tirocinio agli studenti che si vorrebbe dunque coordinata con quella di lavoro successiva all'esame di Stato, che può essere oggetto rilevante, unitamente

²⁹ F. BANO, *Il lavoro senza mercato. Le prestazioni di lavoro nelle organizzazioni no profit*, il Mulino, Bologna 2001; P. ICHINO, *Il diritto del lavoro e i confini dell'impresa*, in «Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali», 1999, pp. 203 sg.; Id., *Il lavoro interinale e gli altri varchi nel «muro» del divieto di interposizione*, in «Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali», 1997, pp. 503 sg.; S. BATTINI, *Il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni*, Cedam, Padova 2000.

³⁰ R. CAVALLO PERIN, *Pubblico concorso e professionalità dei dipendenti pubblici: un diritto costituzionale dei cittadini*, in «Foro amministrativo C.d.S.», 2002; Id., *Le ragioni di un diritto ineguale e le peculiarità del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche*, in «Diritto amministrativo», 2003, p. 119.

a insegnamenti professionali a carattere avanzato, di un corso di master universitario organizzato in forma di corso-concorso (L. n. 341 del 1990 cit., art. 6, lett. a, richiamato dall'art. 3, D.M. n. 509 del 1999 cit.), volto alla selezione di candidati all'accesso ai rapporti di pubblico impiego o lavoro, non importa ora se a tempo determinato, indeterminato, o parziale, a causa di supplenza o di sostituzione, per incarico o per la copertura di un posto in organico.

La media dei voti acquisiti durante il master determina la graduatoria dei candidati del corso-concorso in numero pari (o doppio) ai posti banditi, da cui le Amministrazioni pubbliche che hanno emesso il bando (ed altre con esse convenzionate) possono direttamente (o previo ulteriore colloquio) trarre i nomi dei vincitori, scelti tra coloro che hanno conosciuto nei propri uffici e dopo avere contribuito a valutarli durante un anno di lavoro.

Per coloro che non sono vincitori del concorso, o che non hanno mai inteso concorrere, la frequenza al corso resta un'esperienza di studio e lavoro al termine della quale può essere conseguito il titolo di master universitario, che rafforza l'eventuale successiva partecipazione a un concorso pubblico, completa in modo significativo gli studi compiuti durante il corso di laurea, offre una motivazione rilevante all'esperienza, può costituire in taluni casi un utile momento di aggiornamento professionale e di confronto teorico e operativo.

5. I CORSI DI PREPARAZIONE AI CONCORSI PUBBLICI E AGLI ESAMI DI STATO. IL DOTTORATO DI RICERCA.

Tra i corsi disciplinati dalla meno recente legge di riforma universitaria (L. n. 341 del 1990 cit., art. 6, lett. a) erano menzionati quelli di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici. L'enunciato trova ora espressa conferma nella disciplina più recente che disegna le attività che possono essere svolte dalle Università (art. 3, D.M. n. 509 del 1999 cit.).

Oltre ai corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale (oggi master) – che si è detto affiancano i corsi di laurea e di laurea specialistica come attività didattica finalizzata – le Università possono organizzare anche i corsi per l'accesso alle libere professioni o al pubblico impiego.

La tipologia sottolinea all'evidenza che i corsi di laurea non sono istituzionalmente finalizzati al superamento di concorsi pubblici o degli esami di Stato per l'iscrizione all'albo di una determinata libera professione, poiché – pur costituendo i corsi di laurea una parte rilevante – a tali studi si aggiunge quello post laurea individuale o autorganizzato, oppure la frequenza ai corsi a tal fine (finalizzati) strutturati dall'Università (o promossi da soggetti privati). Le due ipotesi – seppure accomunate nella disposizione – tuttavia si distinguono profondamente: nel caso dei concorsi pubblici è evidente che tali corsi non possono assicurare ai partecipanti un'utile collocazione nella graduatoria concorsuale (altri possono essere stati più bravi) che garantisca l'accesso al posto di impiego bandito dall'Amministrazione pubblica.

Al contrario, per i corsi universitari finalizzati al superamento dell'esame di Stato, la lettera della norma assume un significato proprio. Trattandosi di esame – e non di concorso ad alcuni posti – l'esito negativo può essere trasferito come valu-

tazione degli stessi corsi organizzati dall'Università, con effetto diretto sia per l'eventuale mercato di settore (di imprese di servizi volte al superamento di esami), sia per l'organizzazione interna universitaria, che dovrebbe trarre da tali risultati ragioni sufficienti per una riprogettazione.

Considerazioni che non paiono invece riferibili alla valutazione di qualità di un corso di laurea, che non è finalizzato al superamento dell'esame di Stato per l'iscrizione all'albo professionale, i cui laureati – lo si dimentica troppo spesso – non sempre (o per sempre) intendono svolgere l'attività professionale di servizio sociale.

I corsi di laurea possono essere considerati «professionalizzanti» solo nel senso che contribuiscono a trasmettere in maggior grado specifico i «saperi» utili all'esercizio di una professione, ma istituzionalmente non possono essere finalizzati al superamento dell'esame di abilitazione professionale, neppure nei casi in cui l'esame di Stato consista in un'ulteriore verifica dei «saperi» utili alla professione, a maggior ragione ove sia preordinato – in tutto o in parte – a dare conto di un «saper fare».

Ciò basta per concludere che appare difficile ipotizzare che i corsi di laurea possano essere o divenire un'utile struttura di formazione volta a trasmettere il «saper fare», poiché istituzionalmente hanno il diverso compito di insegnare i «saperi», utili a una pluralità di professioni (ove dovrebbe risiedere il saper fare), talvolta con particolare riferimento a determinate aree professionali, meno di frequente per precise competenze.

«Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche *conoscenze professionali*» (art. 3, c. V, D.M. n. 509 del 1999 cit.) non certo un «saper fare». «Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici» (art. 3, c. V, D.M. n. 509 del 1999 cit.).

L'equivoco – che ha ingenerato confusione – si appunta nella diversa accezione con la quale è utilizzata la parola «professionale». Quando compare nella definizione degli obiettivi dei corsi di laurea offerta dall'ordinamento universitario, la parola assume un senso che non si identifica con quello d'uso comune nel mondo del lavoro: nel primo caso prevale il significato di *conoscenze speciali* contrapposte a quelle generali, ove nel secondo si afferma – come è noto – il carattere *pratico* in contrapposizione a quello teorico, cui talora si aggiunge quello non episodico, oppure economico di una attività umana.

Analoghe considerazioni, ma di segno contrario, possono essere rivolte all'evoluzione che pare riguardare i corsi di dottorato di ricerca, sempre più di frequente intesi come terzo ciclo di istruzione universitaria, dopo la laurea e la laurea specialistica, mentre un tempo gli stessi si affermavano – soprattutto in area umanistica – come «apprendistato» della professione «professore universitario».

Si è detto che solo con la fine degli anni novanta i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca hanno cominciato timidamente ad aprire il campo, poiché sono stati definiti come idonei a fornire le competenze necessarie per esercitare, *presso università, enti pubblici o soggetti privati*, attività di ricerca di alta qualificazione (art. 4, L. 3 luglio 1998, n. 210) superando di poco la precedente definizione di «titolo accademico valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica», in cui quest'ultima specificazione tradiva largamente il significato conchiuso dai confini universitari (art. 68, D.P.R. n. 382 del 1980).

Se agli albori si affermava senz'altro che i dottorati di ricerca «consistono essenzialmente nello svolgimento di programmi di ricerca individuali» (o eccezionalmente in collaborazione anche interdisciplinare) su tematiche prescelte dagli stessi interessati con l'assenso e la guida dei docenti universitari, nonché «in cicli di seminari specialistici» (art. 68, D.P.R. n. 382 del 1980 cit., u.c.), nella prima riforma della fine degli anni novanta si configura il dottorato in corsi di insegnamento, con la frequenza degli iscritti a un'attività didattica non individuale, seppure sempre strumentale alla formazione di ricercatori da collocare in area pubblica o privata, con un chiaro scivolamento del dottorato dall'area del «saper fare» («consistono essenzialmente nello svolgimento di programmi di ricerca individuali [...] con l'assenso e la guida dei docenti») a quello dell'alta formazione universitaria per la ricerca («forniscono le competenze necessarie per esercitare [...] attività di ricerca di alta qualificazione»).

Il dottorato di ricerca si pone ora come formazione dei ricercatori in ambito pubblico o privato, come corsi diretti a «riprodurre» i professionisti dei «saperi», cioè di coloro che contribuiscono a produrli con innovazioni o precisazioni, i quali vedono nelle Università il loro sbocco occupazionale prevalente, per la semplice ragione che in Italia quest'ultima resta – come è noto – l'organizzazione che svolge la maggior parte dell'attività di ricerca.

Formazione dei «professionisti dei saperi» che appaiono necessari anche alle discipline che compongono la formazione degli assistenti sociali, di cui – ben inteso – hanno sinora giovato quasi tutti i settori scientifico-disciplinari con corsi di dottorato di genere o più specifici nel settore (per esempio, diritto civile o di famiglia), la cui attivazione tuttavia può essere precisata con borse di dottorato in convenzione con enti pubblici o privati, che a fronte del finanziamento richiedono che il dottorando impegni la propria attività di ricerca in ambiti ritenuti di interesse per tali enti, oppure istituendo dottorati interdisciplinari con vocazione istituzionale dedicata alla ricerca sugli oggetti necessari – ma non esclusivi – alla professione di assistente sociale e in particolare all'innovazione dei saperi utili a tale professione, con definizione di un terzo livello di formazione che completa in modo essenziale il quadro di riforma dei corsi universitari che sono indispensabili alla professione di assistente sociale.